



Note esplicative in materia di
ASSENZE PER MALATTIE DEL BAMBINO
previsto dal D.Lgs. 26.03.2001, n. 151

NORME GENERALI:

- a) Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, l'astensione per malattia del bambino deve essere utilizzata alternativamente dai genitori: chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
- b) La malattia del bambino deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
- c) Se la malattia del bambino dà luogo a ricovero ospedaliero, si interrompe il decorso del periodo di ferie del genitore che vuole usufruire dell'astensione.
- d) L'astensione per malattia del bambino spetta ad un genitore anche se l'altro non ne ha diritto (nel caso, ad esempio, di madre casalinga).
- e) I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori naturali.

FINO AL COMPIMENTO DEL 3° ANNO DI VITA DEL BAMBINO:

Ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per la durata della malattia.

Trattamento economico:

I genitori hanno diritto alla intera retribuzione per 30 giorni all'anno (l'anno di riferimento è quello di vita del bambino). Tali giorni di assenza sono utili ai fini delle ferie e della 13a mensilità e sono interamente valutati ai fini del trattamento pensionistico.

Oltre i 30 giorni/anno, gli ulteriori periodi di assenza non sono retribuiti ma sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^a mensilità. Tali periodi (non retribuiti) sono coperti da contribuzione figurativa.

Trattamento economico solo per il personale di ricerca r.e. dell'Oss. Vesuviano:

Il personale di ricerca ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 37 del d.p.r. n.3/1957, a n. 45 giorni all'anno per congedo straordinario, con riduzione della retribuzione pari ad 1/3 sul 1° giorno. Oltre questo periodo vale quanto sopra detto per il personale tecnico-amministrativo, con esclusione della previsione dei 30 gg/anno.

DAL 3° ALL'8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO:

Ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un **massimo di 5 giorni lavorativi** all'anno (l'anno di riferimento è quello di vita del bambino).

Trattamento economico:

I giorni di assenza non sono retribuiti ma sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a mensilità. Tali giorni sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di integrare la contribuzione per la parte mancante alla retribuzione intera mediante riscatto o versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Trattamento economico solo per il personale di ricerca r.e. dell'Oss. Vesuviano:

Il personale di ricerca ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 37 del d.p.r. n.3/1957, a n. 45 giorni all'anno per congedo straordinario, con riduzione della retribuzione pari ad 1/3 sul 1° giorno. Oltre questo periodo vale quanto sopra detto per il personale tecnico-amministrativo, con esclusione della previsione dei 30 gg/anno.